



Roma, 25 maggio 2006

## Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

All' *Unione degli Industriali di Roma*  
*Area Lavoro e Affari sociali*  
*Via Andrea Noale, 206*  
*00010 – Roma*

Prot. n. 25/SEGR/0004570

**Oggetto: Contratto di inserimento – Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 124/04**

L'Unione degli Industriali di Roma ha avanzato richiesta di interpello per conoscere l'esatta interpretazione dell'art. 54, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 276/2003 il quale individua, fra le tipologie di soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento, i *“lavoratori che desiderino riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni”*.

In merito alla categoria di soggetti ammessi alla stipula dei contratti di inserimento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 276/2003 – *“lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni”* – si ritiene che detta formulazione possa essere interpretata alla stregua del più generale contesto del predetto decreto legislativo.

Tale decreto individua, infatti, talune tipologie di lavoro – quali le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti di cui all'articolo 70 – che sfuggono alla disciplina delle ordinarie attività lavorative e sono, pertanto, tali da consentire, ove effettivamente svolte, una deroga al vincolo del *“non aver lavorato per almeno due anni”* dettato dalla lettera d) in esame.

Peraltro detta conclusione può valere solo ai fini del diritto interno (così consentendo la stipula dei contratti di inserimento lavorativo) ed ai fini dell'applicabilità della riduzione contributiva del 25%, con riferimento alla quale la Dec. Comm. CE 11 maggio 1999 ha chiarito che non costituisce aiuto di Stato, poiché si tratta di misura di carattere generale ed uniforme (viceversa, le agevolazioni contributive superiori al 25% spettano se sussistono anche le ulteriori condizioni

richieste dalla disciplina comunitaria di cui al Regolamento (CE) n. 2204/02 della Commissione del 12 dicembre 2002).

Sotto altro profilo va infine precisato che per poter essere assunti con contratto di inserimento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 276/2003 – fermo restando quanto detto in ordine alle prestazioni occasionali di tipo accessorio – i lavoratori debbono presentare al datore di lavoro un'apposita dichiarazione di responsabilità con la quale attestino di non aver lavorato nel biennio antecedente, oltre all'attestazione da parte del competente Centro per l'impiego dalla quale risulti che il lavoratore medesimo non è presente negli elenchi anagrafici con riferimento al predetto citato periodo.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Mario Notaro)

**PP**